

Torino, 08.01.2020

Ai signori Clienti
Loro Sedi

Oggetto: legge di bilancio 2020 (legge nr. 160 del 27 dicembre 2019)

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario nr. 45 alla Gazzetta Ufficiale nr. 304 del 30 dicembre 2019 la Legge nr. 160 del 27 dicembre 2019 contenente *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*

A seguire si fornisce un'analisi delle disposizioni di maggior interesse per i datori di lavoro.

Incentivo apprendistato duale (comma 8)

La disciplina contributiva dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore subisce un'ulteriore modifica.

In particolare, per i contratti di apprendistato duale:

- stipulati nel corso 2020;
- da parte di aziende che impiegano meno di nove dipendenti

queste ultime godranno di uno sgravio contributivo del 100% della contribuzione INPS a loro carico per i primi 3 anni di contratto.

Riordino incentivi alle assunzioni - Under 35 (comma 10)

Viene riconosciuto uno sgravio contributivo nella misura del 50% dei contributi INPS dovuti dalle aziende e comunque nel limite annuo di € 3.000, da utilizzarsi in quote mensili di pari importo, per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con età sino a 35 anni (34 anni e 364 giorni).

La riduzione contributiva ha una durata di 36 mesi ed è ammessa anche in caso di assunzione con contratto part-time.

Condizione essenziale per il diritto all'incentivo è che chi è avviato al lavoro non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un qualunque datore di lavoro.

L'agevolazione è prevista anche nei casi di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato così come, nessuna preclusione all'incentivo, è prevista nel caso in cui l'assunzione avvenga per un lavoratore che abbia terminato un contratto di apprendistato con un altro datore di lavoro e che non sia stato confermato in servizio, la cui età anagrafica, al momento della nuova assunzione, sia comunque inferiore ai 35 anni.

Bonus occupazionale per le giovani eccellenze (comma 11)

L'incentivo, di natura contributiva, viene corrisposto ai datori di lavoro che andranno ad assumere nel corso del 2020 con rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

- giovani in possesso di laurea magistrale conseguita con votazione di 110 e lode e prima del compimento del 30° anno di età
- giovani in possesso di un dottorato di ricerca ottenuto prima del compimento del 34° anno di età

L'agevolazione prevede l'esonero per 12 mesi dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con un limite massimo di € 8.000,00.

Si attendono comunque ulteriori precisazioni da parte dell'INPS per la piena operatività della norma.

Liquidazione anticipata della NASPI (comma 12)

Il Dlgs nr. 22 del 2015 aveva introdotto per i beneficiari della NASPI la possibilità di richiederne la liquidazione anticipata in unica soluzione a titolo d'incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

L'attuale legge di bilancio riconferma questa opzione aggiungendone un'altra:

- per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio

Credito d'imposta connesso ad investimenti in ricerca e sviluppo (commi 198 – 206)

La legge di bilancio introduce un credito d'imposta per il solo periodo 2020 a favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dal settore economico, dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica dell'impresa e dal regime fiscale cui è assoggettata, connesso agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e d altre attività innovative.

Nel particolare, il credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo è riconosciuto nella misura compresa fra il 6% ed il 12% della spesa sostenuta.

Tra le spese ammesse a comporre la base di calcolo di ciascun investimento rientrano le spese sostenute dalle aziende per il personale dipendente, i ricercatori ed i tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura, impiegati direttamente nelle operazioni di sviluppo delle attività sopra elencate.

Oltretutto, le spese per il personale con età non superiore ai 35 anni, al primo impiego ed in possesso di un titolo di dottore di ricerca o di una laurea magistrale in discipline tecnico o scientifiche, potranno essere computate nella misura del 150% del loro ammontare al fine della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta.

Credito d'imposta per le spese di formazione (commi 210 – 217)

La legge di bilancio per il 2018 ha introdotto uno specifico credito d'imposta per le imprese che investono in formazione del personale, al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale prevista dal Piano Nazionale Imprese 4.0

Anche per le spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta 2020 il suddetto credito è riconosciuto nella misura del:

- 50% delle spese ammissibili nel limite annuale di 300.000 euro alle piccole imprese
- dal 40% al 30% delle spese ammissibili nel limite annuale di 250.000 euro per le aziende di maggior dimensione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sostengono le spese.

Bonus bebè (commi 340 – 341)

Anche per il 2020 è previsto l'assegno, comma 125 art. 1 legge 190/2014, per i figli nati o adottati nel corso dell'anno.

L'assegno viene erogato direttamente dall'INPS in quote mensili e non concorre alla formazione del reddito complessivo; lo stesso inoltre viene erogato fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.

L'importo dell'assegno varia dai € 960,00 annui ai € 1.920,00 annui a secondo del reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente.

Nel caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

La domanda da inoltrare direttamente all'INPS potrà essere presentata da cittadini italiani, comunitari, nonché dai cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno permanente.

Congedo obbligatorio del padre lavoratore (comma 342)

Il congedo obbligatorio, a carico INPS nella misura del 100% della retribuzione, a favore del padre lavoratore per i figli nati o adottati nel corso dell'anno, viene esteso anche al 2020 nella misura di 7 giorni, aumentati rispetto ai 5 giorni previsti per il 2019.

Si ricorda che il godimento del congedo è assolutamente obbligatorio e lo stesso può essere fruito anche in maniera frazionata sempre nel limite temporale dei cinque mesi dalla nascita o adozione.

Il lavoratore che intende usufruire dei permessi deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso minimo di 15 giorni; il datore di lavoro a sua volta erogherà la normale retribuzione durante le giornate di congedo ma recupererà immediatamente la stessa con un abbattimento della contribuzione dovuta all'INPS di pari importo.

Bonus asilo nido (comma 343)

La legge di bilancio 2020 rende strutturale ed incrementa il buono previsto dall'art. 1 comma 355 della legge 232/2016 relativamente al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione di in favore di bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

In particolare, in base alla legge di bilancio 2020 il valore del buono ammonta, a decorrere dall'anno corrente a:

- 3.000 euro per nuclei famigliari con valore di ISEE non superiore a 25.000 euro
- 2.500 euro per nuclei famigliari con valore di ISEE compreso fra 25.001 e 40.000 euro

Il buono è corrisposto mensilmente dall'INPS, nel limite delle risorse stanziato, al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa all'iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Fringe benefit veicoli aziendali (commi 632 – 633)

In caso di contratti stipulati con il dipendente (concessione dell'auto aziendale) entro il 30.06.2020 nulla cambia rispetto allo scorso anno; il benefit concorre alla formazione del reddito imponibile soggetto a tassazione nella misura del solo 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 km.

Per i contratti che invece verranno stipulati con i dipendenti (concessione dell'auto aziendale) a partire dal 01.07.2020 le nuove percentuali saranno le seguenti:

- 25% per veicoli con valori di emissione inferiori a 60 gr/km
- 30% per veicoli con emissioni comprese fra 60 gr/km e 160 gr/km
- 40% per veicoli con emissioni comprese fra i 160 gr/km e 190 gr/km
- 50% per veicoli con emissioni superiori a 190 gr/km

Per l'anno 2021 queste percentuali verranno ulteriormente innalzate.

Buoni pasto mense aziendali (comma 677)

La legge di bilancio modifica la lettera c) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di:

- euro 4 (in precedenza 5,29) se rese in forma di buoni pasto cartacei
- euro 8 (in precedenza 7) se rese in forma di buoni pasto elettronici

Regime forfettario (commi 691 – 692)

Le legge di Bilancio introduce un nuovo requisito per l'accesso al regime forfettario.

Oltre al già esistente requisito di aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro per il 2020 bisognerà rispettare inoltre e congiuntamente:

- di aver sostenuto spese per un ammontare complessivo non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoratori dipendenti o per collaboratori coordinati e continuativi.

Oltre a ciò la legge di bilancio per l'anno 2020 ha aggiunto un nuovo caso di esclusione dal regime forfettario, introducendo la lettera d-ter al comma 55, art. 1 legge 190/2014, pertanto non possono più accedere a questo particolare regime:

- i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se eccedono l'importo di 30.000 euro.